

MOZIONE

Mediazione penale / giustizia riparativa

del 26 gennaio 2022

Introduzione

La mediazione penale è prevista dalla Legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMIn) del 20 marzo 2009 (entrata in vigore il 1° gennaio 2011).¹

La possibilità di ricorrere alla mediazione, che in altri Stati esiste anche in occasione di reati compiuti da adulti (cosa che era prevista anche dal messaggio del Consiglio federale, poi caduta in Parlamento), è un aspetto molto interessante, e la maggioranza dei Cantoni ne ha fatto uso in questi dieci anni: i risultati sono in generale buoni, sia in termini di minore recidiva, sia di miglior ascolto delle vittime.

André Kuhn, Professore di criminologia e di diritto penale all'Università di Neuchâtel, ha pubblicato il 13 dicembre scorso uno studio sulla situazione della mediazione penale in Svizzera²(1), secondo cui il numero di situazioni trasmesse dalle autorità penali a un mediatore o a una mediatrice esterne, è di circa 450 in Svizzera e riguarda circa 1200 persone: sapendo che il tasso di riuscita delle mediazioni è circa del 75 %, ciò significa che circa 1200 persone escono annualmente da un tale percorso con un sentimento di soddisfazione, considerando che è stata fatta giustizia.

In Europa, poi, la giustizia riparativa non è più allo stato pionieristico, e in diverse raccomandazioni il Consiglio di Europa incoraggia gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale³.

Situazione in Ticino

Il sito del Cantone (sotto il capitolo "GIUSTIZIA PENALE") parla correttamente di mediazione penale minorile, spiegando che essa è,

"un'attività volta a risolvere situazioni di conflitto e a riparare il torto tra il danneggiato e il minore autore di un reato penale";

spiega inoltre che, l'autorità competente può,

"ottenuto il consenso delle parti e dei loro rappresentanti legali, incarica(RE) della mediazione una persona qualificata e autonoma, al fine di trovare una soluzione negoziata liberamente tra

¹ La legge (PPMin) prevede, infatti:

Art. 5 - Rinuncia al procedimento penale

1L'autorità inquirente, il pubblico ministero minorile e l'autorità giudicante prescindono dal procedimento penale se: (...)

b. si è svolta con successo una conciliazione o una mediazione".

E, in seguito:

Art. 17 - Mediazione

1L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono sospendere in ogni tempo il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona idonea se: a. non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;

b. non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMIn (cioè casi di impunità, ndr). 2Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato".

² André Kuhn / Marie Desaulles / Thomas Leu, État des lieux de la médiation pénale en Suisse. https://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2021/1092/quantitativ-stand-_27fe3f1982.html

³ Consiglio d'Europa Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale¹ (Adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 alla 1326 riunione dei Delegati dei Ministri)

le persone coinvolte. Il Magistrato dei minorenni abbandona definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo tra il danneggiato e il minore”.

Per contro, il sito non riporta informazioni, dati o statistiche su quanto la mediazione penale minorile sia utilizzata in Ticino, né se si intenda promuoverla, o ampliarla.

Rispondendo il 1° settembre scorso a una interrogazione in proposito, il Governo ha affermato che “il CDS ritiene che la mediazione penale minorile costituisca una rilevante opportunità”. Dalla risposta del Governo sappiamo poi che, rispetto agli incarti aperti dalla Magistratura dei minorenni, quelli in cui si è tentata la mediazione rappresentano sempre MENO DELL’UNO PER CENTO DEI CASI: l’anno migliore è stato il 2012, con lo 0.59 per cento dei casi.

DUNQUE, POCHISSIMI CASI, NONOSTANTE LA DICHIARAZIONE DEL GOVERNO PER CUI LA MEDIAZIONE “costituisce una rilevante opportunità”.

Sempre nella risposta citata, il Governo ricorda che per contro le autorità di perseguimento penale intervengono, dove possibile, con delle procedure di conciliazione, anch’esse previste dal CPP, che permettono di evitare la presentazione della querela o il ritiro della stessa, e che tale approccio conciliativo precoce permetterebbe di ottenere altrettanti benefici.

Certo anche la conciliazione è benvenuta, anche per ridurre le istanze pendenti, non va scordato però che essa è spesso “imposta” dal Giudice, che può indirizzare fortemente le parti ad approvare un accordo, una transazione.

Ma la mediazione è altra cosa, e permette davvero di prendere in considerazione anche la vittima, e di rigenerare i legami sociali.

Illustriamo ora brevemente quali sono i principali obiettivi che la giustizia riparativa intende perseguire. Innanzitutto il riconoscimento della vittima, che deve poter recuperare il controllo sulla propria vita e sulle proprie emozioni, ma anche la riparazione del danno nella sua dimensione non solo economica ma anche psicologica ed emozionale dell’offesa, e la autoresponsabilizzazione del reo, messo a confronto con la sofferenza causata alla vittima. Infine il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione e più in generale la riduzione dell’allarme avvertito nella e dalla comunità e un aumento del senso di sicurezza collettivo.

Richieste

Con la presente mozione chiediamo dunque al Governo di promuovere la applicazione della Mediazione Penale nel settore minorile, e di riflettere sulle modalità di promuovere la giustizia riparativa in generale, anche collaborando con l’Istituto di diritto dell’USI⁴ che se ne sta occupando e con altri enti interessati.

Maddalena Ermotti-Lepori
Aldi - Gardenghi - Gendotti - Lepori D. - Noi
Pagani - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Soldati

⁴L’Istituto di diritto dell’Università della Svizzera italiana (IDUSI) in collaborazione con lo Swiss RJ Forum, l’European Forum for Restorative Justice e la Sezione svizzera della International Commission of Jurists (ICJ), ha organizzato due convegni sul tema: Il primo il 5 novembre 2018 (Giustizia riparativa: realtà e prospettive per la Svizzera), il secondo il 7 maggio 2019 (La giustizia riparativa: esperienze in Europa e in Svizzera Università della Svizzera italiana Lugano), i cui atti sono stati pubblicati sulla RIVISTA TICINESE DI DIRITTO (I – 2020).